

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
*(Politiche dell'Unione europea)*

(Estensore: BOSSI)

Roma, 9 novembre 2021

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

***(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali***

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo le disposizioni dell'articolo 9, in relazione al regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, volte a semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale per finalità di pubblico interesse, anche in riferimento all'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR;

considerato che l'articolo 9 estende la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, a fronte di tale estensione, ridisegna alcuni correlativi poteri del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che la citata disposizione attua un diversa modulazione della libertà di scelta lasciata ai legislatori nazionali dall'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che il diritto degli Stati membri "può" prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico;

valutato che il provvedimento in titolo, nell'abrogare l'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali, che attribuiva al Garante – con norma di carattere generale – il potere di adottare, con provvedimenti di carattere generale, prescrizioni, misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare, esercita una facoltà di scelta che è coerente con quanto prevede l'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679;

valutati gli emendamenti, in particolari quelli relativi all'articolo 9, e non riscontrando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Simone Bossi